

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1946)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

dal **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito provvedimento è inteso a rivedere le misure dell'indennità di alloggio per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole.

La materia è in atto disciplinata dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, 21 dicembre 1947, n. 1537, e 13 dicembre 1947, n. 1561, modificati dalle leggi 7 marzo 1958, n. 193, e 28 luglio 1961, n. 839, nonché dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, per i vigili del fuoco.

Recentemente, con la citata legge 28 luglio 1961, n. 839, le misure delle indennità di alloggio sono state elevate per i Corpi di polizia di circa il 90 per cento per i sot-

tufficiali e militari di truppa, mentre, per quanto riguarda gli ufficiali, è stato provveduto ad un semplice ritocco delle precedenti misure per i tenenti e sottotenenti affinché gli stessi non percepissero meno dei marescialli. Nonostante ciò le misure vigenti, in considerazione dell'elevato costo degli alloggi, appaiono non adeguate, specialmente nei grandi centri, alle necessità del personale, in particolare quello con famiglia, tanto più poi che il recente aggiornamento escludeva, di fatto, tutti gli ufficiali ed i vigili del fuoco. Pertanto si ritiene necessario aumentare le misure in atto almeno per il personale ammogliato o vedovo con prole. Al che si provvede con lo unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le misure dell'indennità di alloggio in atto per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o vedovo con prole, che non fruisca di alloggio a titolo gratuito o di alloggio in caserma, sono aumentate di lire 5.000 mensili nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore a 250.000 abitanti e di lire 4.000 nelle altre sedi.

L'aumento disposto dal precedente comma non è operante ai fini della determinazione delle misure dell'indennità di alloggio per il personale celibe o vedovo senza prole.

Art. 2.

L'aumento delle misure dell'indennità di alloggio stabilito dal precedente articolo 1 non è cumulabile con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, per il personale in servizio presso le Amministrazioni finanziarie.

Art. 3.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 625 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2 miliardi e 500 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.